

DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO

2017

31

PERCORSI DI LUGLIO-AGOSTO

EDILIZIA

D. Cerioli e F. Pappalardo

Settore edile

Definizione, procedure
adempimenti

Cassa edile

Funzionamento, prestazioni,
trasferta

Retribuzione

Busta paga dell'operaio edile

Cig

Procedura della Cig in edilizia

Malattia

Procedure, regime, adempimenti

IN QUESTO NUMERO

Infortunio

Procedure, regime, adempimenti

SMART WORK

Contenuti del contratto
e caratteristiche del rapporto

D.L. N. 25/2017

La responsabilità solidale negli appalti

RINNOVI CONTRATTUALI

Metalmeccanica Pmi

IL PRINCIPIO DELL'IMMUNITÀ RISTRETTA

Disciplina del rapporto di lavoro
del "local staff"
di Ambasciate e Consolati

Anno XXXIV, 5 agosto 2017, n. 31 - Direzione e Redazione: Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofori Assago (MI)
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano



Wolters Kluwer



www.edicolaprofessionale.com

Smetti di guardarti intorno.



No Risk Visure



L'unico portale
italiano di business
information
per sapere tutto
e subito.

- **NoRisk Visure** offre a commercialisti, avvocati e aziende informazioni ufficiali e sicure su soggetti italiani e internazionali.

- **Un unico accesso** per visure camerali e immobiliari, protesti, falliti e pregiudizievoli di conservatoria, bilanci, dossier, rintraccio e investigativi, rapporti informativi italiani e esteri.

- **L'unico portale** con una grafica che si adatta a Pc, tablet e smartphone.

- **NoRisk Visure** è garantito dall'affidabilità di Wolters Kluwer e dei migliori provider di business information.

POWERED BY



IC InfoCamera



RIBES

Scopri di più su
www.noriskvisure.it



Wolters Kluwer

Percorsi

Edilizia

Infortunio nel settore edile: procedure, regime, adempimenti <i>Dimitri Cerioli e Fabio Pappalardo</i>	1925
---	------

Approfondimenti

Smart work: contenuti del contratto e caratteristiche del rapporto <i>Pierluigi Rausei</i>	1931
La responsabilità solidale negli appalti <i>Luisa Mian e Edgardo Ratti</i>	1941
Disciplina del rapporto di lavoro del "local staff" di Ambasciate e Consolati <i>Andrea Costa e Angela Fusco</i>	1947
Tempi non lavorativi e retribuzione <i>Massimo Tommaso Goffredo e Vincenzo Meleca</i>	1954

Contrattazione

Metalmeccanica (Pmi) Confapi <i>Accordo di rinnovo 3 luglio 2017</i>	1963
---	------

Giurisprudenza

Rassegna della Cassazione penale (a cura di Raffaele Guariniello)

Omissioni contributive depenalizzate: proscioglimento senza contraddittorio <i>Cass. pen. sez. terza n. 29062 del 12 giugno 2017</i>	1981
Durc e falsa attestazione di regolarità contributiva <i>Cass. pen. sez. seconda n. 29709 del 14 giugno 2017</i>	1982
Datore committente e appaltatore subappaltante: obbligo di informazione sui rischi <i>Cass. pen. sez. quarta n. 31410 del 23 giugno 2017</i>	1982
Ritenute previdenziali e agenti di commercio <i>Cass. pen. sez. terza n. 31900 del 3 luglio 2017</i>	1985

Nei numeri di settembre

Stranieri

di Andrea Costa e Angela Fusco

n. 32-33 9 settembre 2017	Flussi d'ingresso Procedura, visto d'ingresso e permesso di soggiorno
n. 34-35 16 settembre 2017	Gestione del rapporto di lavoro Parità di trattamento con i lavoratori italiani
n. 36 23 settembre 2017	Lavoro stagionale Sanzioni per le assunzioni irregolari
n. 37 30 settembre 2017	Tutela previdenziale Parificazione contributiva e previdenziale

Sommario

Si segnala che le opinioni espresse da dirigenti e funzionari pubblici non sono vincolanti per le Amministrazioni di appartenenza.

DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO

SETTIMANALE DI AMMINISTRAZIONE,
GESTIONE DEL PERSONALE,
RELAZIONI INDUSTRIALI
E CONSULENZA DEL LAVORO

EDITRICE
Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Via Dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142 Milano, Italia

INDIRIZZO INTERNET:
Compresa nel prezzo dell'abbonamento l'estensione
on line della Rivista, consultabile all'indirizzo www.edicolaprofessionale.com

DIRETTORE RESPONSABILE
Giulietta Lemmi

COMITATO SCIENTIFICO
Enrico Barraco, Alfredo Casotti, Maria Rosa Gheido,
Eufrazio Massi, Michele Miscione, Pierluigi Rausei,
Francesco Rotondi, Angelo Sica,
Gianluca Spolverato

REDAZIONE
Federica Calcagno, Antonella Carrara,
Claudia Faravelli, Massimo Mutti

REALIZZAZIONE GRAFICA a cura di:
Ipsa - Gruppo Wolters Kluwer

FOTOCOPOSIZIONE
Sinergie Grafiche Srl
Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI)
Tel. 02/57789422

STAMPA
ROTOLITO LOMBARDA S.p.A. - Via Sondrio, 3 -
20096 Seggiano di Pliotello (MI)
Tel. 02/921951

PUBBLICITÀ:

 Wolters Kluwer

E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it
Via Dei Missaglia n. 97 - Edificio B3
20142 Milano, Italia

REDAZIONE

Per informazioni in merito
a contributi, articoli ed argomenti trattati
scrivere o telefonare a:

IPSOA Redazione

Casella Postale 12055 - 20120 Milano
telefono 02.82476.550
telefax 02.82476.436

DIRITTO & PRATICA
DEL LAVORO

AMMINISTRAZIONE

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri
arretrati, cambi d'indirizzo, ecc.

scrivere o telefonare a:

IPSOA Servizio Clienti

Casella postale 12055 - 20120 Milano
telefono 02.824761 - telefax 02.82476.799
Servizio risposta automatica:
telefono 02.82476.999

Autorizzazione Tribunale di Milano n. 578
del 24 dicembre 1983

Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in
abbonamento Postate - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27
febbraio 2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano
Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa
con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991
Iscrizione al R.O.C. n. 1702

ABBONAMENTI

Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare:
gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data
di sottoscrizione, e si intendono rinnovati,
in assenza di disdetta da comunicarsi entro
60 gg. prima della data di scadenza a mezzo
raccomandata A.R. da inviare a
Wolters Kluwer Italia S.r.l. Via Dei Missaglia n. 97 -
Edificio B3 - 20142 Milano, Italia.
Servizio clienti: tel. 02 824761 -
e-mail: servizio.clienti@ipsoa.it -
www.ipsoa.it/servizioclienti

ITALIA - Abbonamento annuale: Euro 380,00

ESTERO - Abbonamento annuale: Euro 760,00

Prezzo copia: Euro 18,00

Arretrati: prezzo dell'anno in corso
all'atto della richiesta

A decorrere dal 1° gennaio 2002, a seguito dell'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale per effetto del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, tutti gli importi espressi in lire nelle vigenti disposizioni normative si intendono espressi in Euro, secondo il tasso di conversione ufficiale (1 EURO = Lire 1936,27). Il provvedimento n. 213/98 disciplina inoltre le regole di arrotondamento secondo la natura degli importi da convertire.

DISTRIBUZIONE

Vendita esclusiva per abbonamento

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni.

Egregio abbonato,
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142 Milano, titolare del trattamento e sono trattati da quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142 Milano, o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.

Edilizia

Infortunio nel settore edile: procedure, regime, adempimenti

Dimitri Cerioli e Fabio Pappalardo - Consulenti del lavoro

Nel settore edile un istituto contrattuale che presenta notevole peculiarità è quello rappresentato dal trattamento economico e normativo dell'infortunio sul lavoro o di malattia professionale. Ai sensi dell'art. 2110 c.c., anche nel settore edile, il datore di lavoro ha l'obbligo di erogare la retribuzione in caso di infortunio. La misura e la durata sono, analogamente alla maggior parte degli altri settori merceologici, determinati dai Contratti collettivi. Nel settore edile la situazione è resa più complessa per l'esistenza di contratti integrativi provinciali o territoriali che si affiancano alla disciplina contrattuale nazionale, la cui osservanza è divenuta di fatto obbligatoria in virtù dei molteplici richiami che il legislatore ha fatto alla normativa medesima. Nel proseguo si farà riferimento alle disposizioni previste dal Ccnl Edilizia Industria, i cui indirizzi generali sono applicabili per analogia anche agli altri Ccnl, nel rispetto delle loro specificità.

L'art. 27 del Ccnl Edilizia Industria prevede che l'operaio, non in prova, abbia diritto:

- in caso di infortunio sul lavoro, alla conservazione del posto fino a quando dura l'inabilità temporanea che impedisca totalmente e di fatto all'operaio medesimo di attendere al lavoro e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro rilasciato dal competente istituto;
- in caso di malattia professionale, alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi, pari a 270 giorni di calendario. Nel caso di più malattie o ricaduta nella stessa malattia professionale l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di nove mesi nell'arco di dodici mesi consecutivi, pari a 365 giorni di calendario.

L'operaio che si infortuni o sia colpito da malattia professionale durante il periodo di preavviso ha diritto alla conservazione del posto fino ad un

massimo di 6 mesi senza interruzione di anzianità. A guarigione clinica avvenuta, e comunque trascorso il periodo previsto per la conservazione del posto, il rapporto di lavoro potrebbe essere risolto, fermo restando il diritto dell'operaio di percepire il Tfr.

L'indennità di infortunio a carico Inail

Per il trattamento economico dovuto a carico dell'Inail, si fa riferimento alle norme generali riguardanti l'indennità per inabilità temporanea assoluta prevista per gli operai dell'industria. In caso di infortunio o di malattia professionale che comportino un'astensione dal lavoro per più di 3 giorni è dovuta dal quarto giorno successivo alla data di infortunio o di manifestazione della malattia professionale un'indennità economica giornaliera pari a:

- il 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno;
- il 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° fino alla guarigione.

La valorizzazione della retribuzione media giornaliera (Rmg) ai fini Inail è diversa rispetto a quella prevista per la malattia ordinaria, che è stata analizzata dei precedenti contributi: nel caso in infortunio professionale viene calcolata in base alla retribuzione effettivamente corrisposta nei 15 giorni precedenti l'infortunio o la malattia professionale. Inoltre per il calcolo della retribuzione media giornaliera sono previste modalità distinte per i lavoratori retribuiti con retribuzione fissa mensile ed i lavoratori retribuiti con retribuzione oraria. Le fasi necessarie per il calcolo della retribuzione media giornaliera per gli operai con retribuzione oraria possono essere schematizzate come segue:

1) individuare la retribuzione lorda contrattuale oraria assoggettata a contributi nei 15 giorni precedenti l'infortunio;

Percorsi

2) moltiplicare la retribuzione di cui al punto 1 per le ore settimanali e dividere tale risultato per sei (numero giornate della settimana);

3) determinare la retribuzione delle ore di straordinario effettuate nei 15 giorni precedenti l'evento;

4) dividere la retribuzione di cui al punto 3 per il divisore fisso pari a 12,5;

5) determinare l'incidenza percentuale delle ferie e dei permessi previsti dal contratto con la seguente formula:

$$\frac{(\text{giornate di ferie} + \text{giornate di permesso}) \times 100}{300 \text{ gg.}}$$

e moltiplicarla per la quota giornaliera della retribuzione di cui al punto 2;

6) determinare l'incidenza percentuale delle mensilità aggiuntive. Nella generalità dei casi ogni mensilità è pari all'8,33% e moltiplicarla per la quota giornaliera della retribuzione di cui al punto 2;

7) determinare l'incidenza di eventuali compensi aggiuntivi su base annua con la seguente formula:

$$\frac{(\text{compenso annuo})}{300 \text{ gg.}}$$

8) sommare gli importi ottenuti ai punti 2, 4, 5, 6 e 7.

Ottenuto l'importo della Rmg, occorre moltiplicarlo per le percentuali sopra indicate per ottenere l'indennità giornaliera riconosciuta dall'Inail. Sono indennizzate tutte le giornate presenti nel periodo dell'inabilità temporanea assoluta al lavoro, comprese le giornate festive, fino alla guarigione clinica.

L'indennità di infortunio o malattia professionale a carico del datore di lavoro

In edilizia, ai fini dell'integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, non va appli-

cato l'istituto della lordizzazione dell'indennità di infortunio erogata dall'Inail. Il Ccnl Edilizia Industria dispone che durante l'assenza dal lavoro per infortunio o per malattia professionale, l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui al presente articolo, sia tenuta ad erogare mensilmente all'operaio non in prova:

- giorno dell'infortunio: 100% della retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato a carico del datore di lavoro;

- dal 1° al 3° giorno successivo a quello dell'infortunio: 60% della retribuzione a carico del datore di lavoro, come previsto dal D.P.R. n. 1124/1965;

- dal 1° giorno successivo a quello dell'evento un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall'Elemento economico territoriale, dalla indennità territoriale di settore e dall'ex indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sette dell'orario contrattuale settimanale, in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per infortunio o per malattia professionale.

Le quote orarie sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti:

a) dal 1° giorno successivo al giorno dell'infortunio o alla data di inizio della malattia professionale e fino al 90° giorno di assenza: 0,2538;

b) dal 91° giorno in poi: 0,0574.

Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall'impresa all'operaio per tutte le giornate indennizzate dall'Inail comprese le domeniche. La quota giornaliera viene così calcolata:

quota giornaliera	=	paga oraria contrattuale senza Edr x ore della settimana (40)	x	coefficiente
		giornate indennizzabili (7)		

Quindi

quota giornaliera	=	paga oraria contrattuale senza Edr x 5,71429 ore al giorno	x	coefficiente
-------------------	---	--	---	--------------

In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il trattamento economico giornaliero si ottiene moltiplicando le quote orarie per il numero delle ore di lavoro giornaliero risultanti dalla divisione per sette dell'orario settimanale convenuto.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore, considerate nel loro complesso, eventualmente previste dalla contrattazione territoriale nelle singole Province. Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall'impresa all'operaio per sette giorni la settimana

comprese le festività, anche quella del S. Patrono.

Per il giorno dell'infortunio, la percentuale del 4,95% per i riposi annui, è erogata per intero direttamente dall'impresa all'operaio. Per il 1°, il 2° ed il 3° giorno successivi al giorno dell'infortunio o alla data di inizio della malattia professionale, tale percentuale è erogata applicando il coefficiente di 2,97%.

Pertanto avremo la seguente situazione: un coefficiente da utilizzarsi per il rapporto con il lavoratore e uno da utilizzarsi per rimborso della Cassa edile.

Individuazione del coefficiente moltiplicatore		
Giorno di infortunio	Coefficiente moltiplicatore	Coefficiente Rimborso cassa edile
Giorno in cui si verifica l'evento	Normale retribuzione	—
1°, 2° e 3° giorno di assenza per infortunio	0,2538	0,2340
Dal 4° al 90° giorno di assenza	0,2538	0,2340
Dal 91° giorno di assenza alla guarigione	0,0574	0,0450

L'integrazione del trattamento di infortunio è erogata dal datore di lavoro ma la stessa è rimborsata dalla Cassa edile, in base alle regole previste dal contratto collettivo provinciale e al regolamento dell'Ente. Le modalità di recupero più diffuse sono:

- a rimborso dalla Cassa edile di competenza attraverso restituzione diretta dell'importo;
- a compensazione con le proprie posizioni a debito.

In caso di assenza ingiustificata dell'operaio, soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui alla legge n. 300/1970 e alle disposizioni contenute nell'art. 99 del Ccnl, nel mese di calendario precedente l'inizio dell'infortunio o della malattia professionale, il trattamento dovuto dall'impresa all'operaio a norma della presente regolamentazione è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata.

Nel caso in cui l'infortunio sul lavoro si verifichi (o la malattia professionale insorga) durante il periodo di prova l'operaio è ammesso a continuare il periodo di prova medesimo qualora sia

in grado di riprendere il lavoro entro 30 giorni. Durante la sospensione del periodo di prova è dovuto il trattamento solo per il giorno di infortunio e per i primi tre giorni, sempreché, superato il periodo di prova medesimo, l'operaio sia confermato in servizio.

La maturazione dei ratei durante l'infortunio o la malattia professionale

Come indicato nelle precedenti lezioni il trattamento economico spettante agli operai per le ferie (art. 15 Ccnl) e per la gratifica natalizia (art. 16 Ccnl) è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,5% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4), art. 24 del Ccnl per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 5 e 6 effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività. Gli importi calcolati sono detratti al lavoratore e mensilmente accantonati da parte dei datori di lavoro presso la Cassa edile per una percentuale pari al 14,20%.

Percorsi

Durante l'assenza dal lavoro per infortunio l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui sopra, valorizza la maggiorazione ferie e gratifica natalizia e il relativo accantonamento presso la Cassa edile con percentuali diverse rispetto a quanto previsto per le ore ordinarie lavoro

e per le festività. Le parti sociali infatti, nel determinare le aliquote, hanno tenuto in considerazione la quota di tali elementi retributivi garantita dall'Inail e pertanto le aliquote sono le seguenti:

Maggiorazione e accantonamento durante infortunio		
Giorno di infortunio	Maggiorazione	Accantonamento
Giorno in cui si verifica l'evento	18,50	14,20
1°, 2° e 3° giorno di assenza per infortunio	18,50	14,20
Dal 4° al 90° giorno di assenza	7,40	5,70
Dal 91° giorno di assenza alla guarigione	4,60	3,60

Esempio:

Operaio - Livello 1																															
Mese	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
FS	8																														
Malattia				In	In	In	In	In																							
Ore lav.			R	8						R	8	8	8	8	8		R	8	8	8	8	8		R	8	8	8	8	8		R
Totale ore lavorate: 128 Totale ore malattia: 32 Totale ore festività: 8																															

Il giorno 4 del mese avviene l'infortunio. La prognosi è di 5 giorni fino al 9 del mese.

Percorsi

PAGA BASE		CONTINGENZA		E.E.T.		VARIE 2		VARIE 3					
€ 4,71306		€ 3,02000		€ 1,16000									
									TOTALE				
									€ 8,89306				
CODICE	DESCRIZIONE				QUANTITÀ	VALORE BASE	COMPETENZE	TRATTENUTE					
	RETRIBUZIONE EDILI				128,00 ORE	8,89306	1.138,31						
	FESTIVITÀ GODUTE EDILI				8,00 GG	8,89306	71,14						
	INFORTUNIO DITTA 60 %				17,14287 ORE	5,33584	91,47						
	INFORTUNIO C/EDILE 0,2340				28,57145 ORE	2,08098	59,46						
	MAGG. 4,95 % PERMESSI EDILI				136,00 ORE	0,44021	59,87						
	MAGG. 2,97 % PERMESSI EDILI CARENZA INFORTUNIO				24,00 ORE	0,26412	6,34						
	MAGG. 2,97 % PERMESSI EDILI CARENZA INFORTUNIO				11,42858 ORE	0,17608	2,01						
	QUOTA DA ASSOGGETTARE INPS						(8,91)						
	INDENNITÀ DI MENSA GIORN.				16,00000 GG	8,76000	140,16						
	ASSEGNI FAMILIARI				26,00000		189,00						
	QUOTA MENSA SOGG.						(55,52)						
	MAGGIORAZIONE EDILI ORE ORD. + CARENZA						263,26						
	MAGGIORAZIONE EDILI ORE INFORTUNIO						5,25						
	ACCANTONAMENTO EDILI ORE ORD. + CARENZA							202,00					
	ACCANTONAMENTO EDILI							4,00					
	CONTRIBUTO CONTRATTUALE PREVEDI						(7,00)						
	CASSA EDILE - IMPONIBILE FISCALE				0,80000 %	1.209,00	(9,67)						
	CASSA EDILE - C/ DIPENDENTE				0,41700 %	1.209,00		5,04					
	C.E. - QUOTA SIND. NAZIONALE				0,22200 %	1.209,00		2,68					
	C.E. - QUOTA SIND. TERRITORIALE				0,74100 %	1.209,00		8,96					
	CONTRIBUTO PREV. COMPL. DEDUCIBILE.					7,00							
	CONTRIBUTO IVS				9,19000 %	1.762,00		161,93					
	IMPONIBILE IRPEF					1.600,37							
	Credito Fiscale DL 66/14						81,53						
	Addizionale regionale							25,77					
	Addizionale comunale							8,43					
	Acconto addiz. comunale							4,46					
IMP PREVIDENZIALE		CTR PREVIDENZ		IMP IVS AGGIUNT		CTR AGG IVS		IMP ALTRI		CTR ALTRI		TOT CTR PREVID	
€ 1.762,00		€ 161,93								€ 16,68		€ 161,93	
IMP PREVIDAI		CTR PREVIDAI								CTR FASI		TOT CONTRIBUTI	
												178,61	
IMP FISCALE		IRPEF LORDA		DETRAZ. LAVORO		DETRAZ. FAMIL.		IRPEF NETTA		RESTITUZIONE IRPEF		IRPEF NETTA	
M	1600,37	382,09		118,06		188,68		75,35				75,35	
A												IRPEF TASS SEP	
GG		DETRAZ. LAV.		ULTER. DETRAZ.		DETRAZ. CONIUGE		DET. FIGLI		DET.FIGLI < 3 AA		DET. ALTRI FAM.	
M												TOTALE COMPETENZE	
A												€ 2.107,80	
IMP TFR 1.1.2001		IMP ALTRE		IMPOSTA 1.1.2001		IMP TFR 31.12.2000		IMPOSTA 31.12.2000		%		ARROT	
												Netto a pagare	
HH/GG		IMPONIBILE		ACCANT		CTR 0,5%		TFR AI FONDI P.		ACCANT NETTO		IMPONIBILE INAIL	
												€ 1.609,18	
TFR													
ABI CAB													
NOTE						FIRMA				PERIODO PAGA			

Percorsi

Descrizione operazioni di calcolo

Il lordo orario mensile per il mese dell'operaio è pari a euro 8,89306 da moltiplicarsi per le ore lavorate del mese e le ore teoriche lavorabili del giorno dell'infortunio = euro 8,89306 X 128 ore lavorate = euro 1.138,31.

Il Ccpl non prevede l'indennità di trasporto ma solamente quella di mensa (che non viene erogata per le giornate di infortunio).

Nel mese l'operaio gode di una festività il primo giorno del mese. Il lordo orario mensile per il mese dell'operaio è pari a euro 8,89306 da moltiplicarsi per le ore festive del mese = euro 8,89306 X 8 ore lavorate = euro 71,14.

Il giorno di evento dell'infortunio è retribuito come giorno interamente lavorato.

I giorni di infortunio dal 5 al 9 sono retribuiti:

- al 60% a carico azienda a titolo di carenza (dal 5 al 7 del mese); pertanto euro 8,89306 X 60% = euro 5,33584 x 17,14287 ore (calcolato come 40 - orario settimanale - / 7 - giorni indennizzabili settimanali - X 3 - giorni da indennizzare al 60% -, pertanto 5,71429 x 3 gg) = euro 91,47;
- a carico Cassa edile con applicazione del coefficiente 0,234; pertanto euro 8,89306 X 0,234 = euro 2,08098 x 28,57145 ore (calcolato come 5,71429 x 5 gg) = euro 59,46.

Per quanto riguarda la maggiorazione dei permessi si eroga su tutte le giornate comprese quelle di carenza, in modo differenziato:

- al 2,97% a carico azienda per i giorni di carenza (dal 5 al 7 del mese); pertanto euro 8,89306 X 2,97% = euro 0,26412 x 24,00 ore (calcolato come 8 x 3 gg) = euro 6,34;
- al 1,98% a carico azienda per i giorni di infortunio indennizzati dalla Cassa edile (dal 8 al 9); pertanto euro 8,89306 X 0,0198 = euro 0,17608 x 11,42858 ore (calcolato come 5,71429 x 2 gg) = euro 2,01.

Le giornate indennizzate dall'Inail sono quelle dal 8 al 9. L'importo dell'indennità temporanea assoluta è corrisposto direttamente dall'Inail al lavoratore.

Il Contratto collettivo provinciale prevede il riconoscimento di un'indennità di mensa pari a euro 8,76 giornaliera, da riconoscersi per le 16 giornate di effettiva presenza = euro 8,76 x 16 giorni = euro 140,16. In merito a questa erogazione sarà considerata esente per euro 5,29 giornaliera, pertanto avremo una quota esente da contribuzione e tassazione pari a euro 5,29 x 16 gg = euro 84,64 e una quota soggetta di euro 55,52 calcolata così: euro 140,16 meno euro 84,64.

Sono poi da calcolarsi le maggiorazioni a titoli di permessi e di ferie/gratifica natalizia.

- Maggiorazione permessi: euro 8,89306 X 136 ore (120 lavorate + 8 giorno di infortunio + 8 festive) = euro 1.209,46 da moltiplicarsi per 4,95% = euro 59,87.

- Maggiorazione ferie/gratifica natalizia: euro 8,89306 X 160 ore (120 lavorate + 8 giorno di infortunio + 24 di carenza + 8 festive) = euro 1.422,89 arrotondato a euro 1.423,00 da moltiplicarsi per 18,50% = euro 263,26.

- Maggiorazione ferie/gratifica natalizia durante infortunio di durata inferiore a 91 gg: euro 8,89306 X 8 ore (8 ore relative al giorno di infortunio indennizzato dall'Inail) = euro 71,14 arrotondato a euro 71,00 da moltiplicarsi per 7,40 % = euro 5,25.

Al lavoratore deve essere trattenuto l'accantonamento alla Cassa edile per ferie/gratifica natalizia:

- Accantonamento ferie/gratifica natalizia: euro 8,89306 X 160 ore (120 lavorate + 8 giorno di infortunio + 24 di carenza + 8 festive) = euro 1.422,89 arrotondato a euro 1.423,00 da moltiplicarsi per 14,20% = euro 202,07 da arrotondarsi a euro 202,00.

- Accantonamento ferie/gratifica natalizia: durante infortunio meno di 91 gg: euro 8,89306 X 8 ore (8 ore relative al giorno di infortunio indennizzato dall'Inail) = euro 71,14 arrotondato a euro 71,00 da moltiplicarsi per 5,70 % = euro 4,05 da arrotondarsi a euro 4,00.